

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 57 (1985)
Heft: 4

Artikel: L'obiezione di coscienza al servizio militare
Autor: Petruzzellis, Giuseppe
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-246756>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 12.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

L'obiezione di coscienza al servizio militare

Colonnello Giuseppe Petruzzellis

Di seguito pubblichiamo il presente articolo, apparso su «Rivista Militare» novembre-dicembre 1984, che tratta i problemi dell'obiezione di coscienza al servizio militare in Italia riconosciuta per profondi convincimenti religiosi e filosofici o morali. Esiste l'istituzione di un servizio sostitutivo civile o di un servizio militare non armato, per i giovani ammessi al beneficio, per un tempo superiore di 8 mesi alla durata del servizio di leva (ndr).

L'obiezione di coscienza è un problema di libertà complesso che contrappone due diritti: quello individuale e quello collettivo. Il diritto individuale è teso a soddisfare esigenze di ordine religioso, morale, filosofico, ed anche politico, del singolo cittadino che fa parte di una comunità il cui ordinamento positivo è in contrasto con quelle esigenze; il diritto collettivo è volto ad imporre al singolo un dovere che questi non solo non avverte, ma che rigetta per propria consapevolezza.

L'obietto, anche se animato da nobili intenti, tende a far prevalere una propria individualistica convinzione su un problema accettato ed espresso dal gruppo cui appartiene, nel quale egli resta pur sempre inserito ed al quale egli dovrebbe sentirsi intimamente legato. Egli antepone, ai doveri di uniformarsi ed obbedire alle leggi in funzione del bene comune, e di operare secondo principi di solidarietà sociale, convincimenti del tutto soggettivi, riguardanti:

- premi spirituali e sanzioni ultraterrene, se animato da motivi religiosi;
- visioni soggettive del bene e del male, se animato da motivi filosofici e morali;
- l'indirizzo socio-politico del gruppo cui appartiene, se animato da motivi politici.

La stessa logica di vita associata, invece, richiede che i singoli, per motivi d'ordine, accettino le leggi. Leggi che sono il risultato di un lavoro parlamentare fatto dai deputati a cui essi stessi con voto libero hanno affidato il mandato di rappresentarli. Se il singolo potesse impunemente negare l'obbedienza, perché il comando non è aderente alle proprie esigenze soggettive, s'introdurrebbe nella vita associata l'assurdo che il dovere sociale trae la sua validità dal beneficio soggettivo.

L'obiezione di coscienza involge delicati problemi relativi ai rapporti tra lo Stato e le varie confessioni religiose, tra il diritto positivo e la morale, tra interessi personali e il bene comune. Il suo riconoscimento può sorgere, in linea generale, solo in uno Stato democratico, non totalizzante, che imposta la sua democraticità sul rispetto delle minoranze. In esso, difatti, la maggioranza non può negare alla minoranza di professare il proprio credo, di fare adepti, di operare perché a sua vol-

ta possa diventare maggioranza. Il riconoscimento, generalmente, consiste nella legalizzazione di un dovere sostitutivo a quello voluto dalla maggioranza.

L'obiezione di coscienza al servizio militare, oggetto della presente trattazione, è una parte del problema più grande dell'obiezione di coscienza in genere. Essa:

- coinvolge la problematica relativa alla pace, alla guerra, al disarmo, all'antimilitarismo;
- congloba le sue sfumature: obiezione a vestire l'uniforme, a portare armi, ad addestrarsi al tiro, a combattere contro un determinato popolo, ecc.

Chi obietta al servizio militare e accetta il servizio sostitutivo, generalmente, respinge quello che comunque ha attinenza con la vita militare: soccorrere i feriti di un combattimento, entrare, quindi, in un corpo sanitario delle Forze Armate, per esempio, può rappresentare motivo di obiezione per il rigido ortodosso del precetto evangelico di *non uccidere*, dal momento che il ferito, una volta guarito, ritorna ad essere combattente e quindi ad uccidere; quello è convinto che, se soccorresse il ferito, concorrerebbe indirettamente a non osservare il precetto evangelico di cui innanzi.

Nella presente trattazione non viene presa in considerazione l'obiezione di coscienza al servizio militare per motivi politici, quale potrebbe essere quella di un cittadino che non approva una determinata alleanza militare stipulata dal proprio Paese in quanto, in caso di guerra, egli sarebbe costretto a combattere contro altri uomini che seguono le sue stesse idee politiche o quella dell'anarchico che reclama la libertà assoluta dell'individuo e della stessa società di fronte allo Stato. Questo tipo di obiezione, ovviamente, non potrebbe essere riconosciuto da nessuno Stato per quanto democratico possa essere, anche se al cittadino non si nega la possibilità di dispiegare ogni sforzo per contribuire, con mezzi diversi dalla disobbedienza al servizio militare, a realizzare la società in cui crede.

L'obiezione per motivi religiosi

Riguarda determinati cittadini, una minoranza, che si rifiutano di prestare il servizio militare, dal momento che l'istituzione militare è preposta alla guerra, e quindi, ad usare violenza, ad uccidere: se essi facessero parte delle Forze Armate andrebbero contro il precetto evangelico di *non uccidere*, di cui sono intimamente pervasi.

È una forma di contestazione che si è manifestata, principalmente, nell'evo mo-

derno¹ e viene proposta per motivi religiosi dalla particolare sensibilità di alcuni gruppi sorti nell'ambito della riforma, poiché «L'educazione stessa impressa ai singoli in detti ambienti, centrata com'è nel rapporto diretto fra Dio e l'uomo, induce ogni individuo a considerare gli atti della vita sotto un profilo di personale responsabilità diretta nei riguardi dell'Eterno ed a far quindi appello alla propria coscienza»². Pertanto, «alcune minori unità protestanti fecero propria in sede dottrina l'obiezione di coscienza; e tali sono ad esempio quelle dei Mennoniti, dei Quaccheri e di taluni gruppi Anabatisti, i quali, al tempo della rivoluzione francese, ottennero il riconoscimento della loro posizione e l'assegnazione a servizi diversi con un decreto del comitato di salute pubblica del 18 agosto 1793»³.

Nell'antichità classica il problema non si pose dal momento che non era lecito opporsi alle leggi che erano considerate sacre; è nota la serenità con cui Socrate affrontò la morte: «alla condanna capitale, malgrado le affettuose insistenze degli amici che lo esortavano a una facile fuga, non volle sottrarsi per non offendere quelle leggi la cui santità aveva sempre proclamato, e bevve senza il minimo segno di disgusto la cicuta»⁴.

L'avvento del cristianesimo mise in evidenza la separazione fra la sfera politica e quella religiosa, ma sia la Chiesa Cattolica, sia poi le grandi Chiese Protestanti, non hanno mai elevato l'obiezione di coscienza al servizio militare ad un punto di dottrina, ma hanno lasciato libero ciascun credente.

Non sono mancati, però, singoli teologi che hanno preso posizione sul delicato problema dell'obiezione di coscienza in genere. Fra questi:

- Tertulliano (anno 200), nel suo scritto «De Idolatria» sostiene che è impossibile appartenere contemporaneamente a Dio e a Cesare;
- S. Tommaso, nella sua «Summa Theologica» sostiene che «Dio, avendo voluto la società, ugualmente ha voluto l'autorità investita della potestà d'impero per evitare l'anarchia; ma questa autorità è esercitata per il popolo, quindi se il governo da giusto diventa ingiusto il popolo può riprendersi provvisoriamente questa sovranità. L'obiezione del singolo, quindi, è ammissibile soltanto quando il potere sia esercitato sotto forma di tirannide negatrice dei diritti inviolabili della persona»⁵;
- S. Agostino sostiene che vi sono guerre «giuste e guerre ingiuste», le prime sono quelle che vengono decise dall'autorità per riparare un'ingiustizia e alle quali è doveroso partecipare. Nell'«Epistola al Conte Bonifacio», egli sostiene, inoltre: «Non credere che non possono piacere a Dio quelli che si danno alla carriera militare. Fu guerriero il santo Re David, al quale il Signore diè un gran bell'attestato...»⁶.

Un'autorevolissima parola sul tema della obiezione di coscienza al servizio militare è stata detta dal Concilio Vaticano II, che ha evitato, comunque, di prendere un impegno dottrinale.

Il Concilio, in verità, nei suoi intenti pastorali e nella sua tendenza ad aprirsi ad ogni nuova istanza dell'uomo di oggi, non poteva ignorare un problema morale e di coscienza diventato di grande rilevanza sotto i tremendi ricordi dell'ultima guerra mondiale e le enormi devastazioni delle armi nucleari. Egli ne ha fatto un cauto cenno nella parte II della Costituzione Pastorale «*Gaudium et Spes*», al capo V, sezione I sulla «Necessità di evitare la Guerra», n. 79, affermando: «Sembra... conforme ad equità che le leggi provvedano umanamente al caso di coloro che per motivi di coscienza ricusano l'uso delle armi, mentre tuttavia accettano qualche altra forma di servizio della comunità umana».

In linea generale si può affermare che la Chiesa Cattolica e le grandi Chiese Protestanti, a meno di determinati teologi, più che assumere un atteggiamento specifico sull'obiezione di coscienza al servizio militare, hanno cercato di propagare il messaggio di amore di Cristo prendendo posizione contro le guerre per una pace cristiana basata sulla giustizia e sull'amore. E a questo proposito suddividono le guerre in giuste ed ingiuste, intendendo per giuste quelle volte a garantire la legittima difesa, l'amore, la vita, la libertà, l'indipendenza di un popolo.

La pace, nel pensiero della Chiesa Cristiana, è dunque un bene se ed in quanto assicura anzitutto il bene supremo della giustizia fra i popoli.

Paolo VI parlando alle Nazioni Unite il 4 ottobre 1965, nel suo altissimo messaggio di amore tra i popoli, dopo aver osservato che «Non si può amare con le armi offensive in pugno» e che i terribili effetti delle armi nucleari, «Ancor prima che produrre vittime e rovine, generano cattivi sogni, alimentano sentimenti cattivi, creano incubi, diffidenze e propositi tristi, esigono enormi spese, arrestano progetti di solidarietà e di utile lavoro, falsano la psicologia dei popoli», affermava: «Finché l'uomo rimane l'essere debole e volubile ed anche cattivo, quale spesso si dimostra, le armi della difesa saranno necessarie, purtroppo»⁷.

Si può concludere che il servizio militare dalle grandi Chiese Cristiane non viene considerato ingiusto, dal momento che lo stesso non è esclusivamente ordinato alla guerra; anzi le Forze Armate agiscono da deterrente per l'eventuale aggressore, che evita la guerra. Quando questa, comunque, è volta ad arrestare un'ingiusta aggressione è dovere di ogni cittadino parteciparvi.

L'obiezione per motivi filosofo-morali

Riguarda determinati cittadini che per motivi filosofico-morali rifiutano l'esercizio di qualsiasi violenza. Essi, mediante una trasformazione di tipo culturale, intendono realizzare una società basata sulla solidarietà e sulla pace.

Alcuni credono che sia possibile spezzare la spirale della violenza, non accettando provocazioni, ma subendole; altri stimano di poter mobilitare le masse a non collaborare con l'invasore o con l'oppressore. In ogni modo essi giudicano di poter realizzare, agendo passivamente nei riguardi della violenza altrui, una palinogenesi della società, in quanto chi ha usato violenza dovrebbe rinsavire.

I cittadini in argomento si oppongono al servizio militare dal momento che le Forze Armate sono un organismo preposto alla guerra e, pertanto, destinate ad esercitare violenza. Non importa, per loro, se questa debba essere praticata per difendere i valori inalienabili di un popolo alla sua esistenza o per offendere la libertà degli altri popoli. Essi, in linea generale, reclamano la pace ad ogni costo e non considerano che la pace non è il bene assoluto a cui tutti gli altri beni debbano essere sottoposti e sacrificati: quali il bene della giustizia, la libertà, le condizioni essenziali di vita, l'onore, ecc., e non ammettono che l'assoluto pacifismo possa destare l'ingordigia dei potenti.

Questi obiettori considerano il servizio militare la causa della guerra e della discordia internazionale; sono convinti che eliminando quello che per loro è la causa della guerra si realizzerebbe la concordia internazionale. Questo non è altro che un capovolgimento di causa ed effetto: è la discordia internazionale la vera causa delle tensioni fra le nazioni, mentre il suo effetto è il servizio militare. Ed è un grossolano errore quello di voler sopprimere l'effetto senza rimuovere la causa.

L'individuo è garantito nella sua dignità, nel suo essere, dalle leggi dello Stato a cui appartiene e dal gendarme che vigila; nel consesso internazionale, invece, non esiste il gendarme che possa intervenire per il rispetto del diritto internazionale ed ogni Stato vi deve provvedere con un'acconcia politica estera, sostenuta da un proprio organismo militare⁸.

Il singolo individuo può accettare la violenza su di sé, essendo arbitro di se stesso, ma dovrebbe sentire il bisogno prorompente di difendere i suoi figli, i suoi genitori, i suoi germani, la sua donna, ed infine i suoi consimili, la sua terra, le sue tradizioni, la sua cultura, quando questi esseri e questi valori vengono minacciati; e il miglior modo per difenderli è quello di entrare in un'organizzazione studiata ed attuata ad «hoc».

I non violenti si rifanno alla dottrina sincretistica di Gandhi, alla disobbedienza civile, alla non violenza; ritengono che queste abbiano avuto un ruolo determinante nella conquista dell'indipendenza dell'India. Non considerano i momenti storici diversi, il fatto che non si tratta di conquistare i valori inalienabili di libertà ed indipendenza di un popolo, ma di conservarli e soprattutto, non considerano gli sconvolgimenti politici, sociali, economici, culturali che il secondo conflitto mondiale ha determinato per cui quella dottrina, quegli atteggiamenti avranno potuto avere, semmai, solo un'azione concorrente, ma assolutamente non determinante.

La Costituzione italiana e l'obiezione di coscienza al servizio militare

La Costituzione italiana è un complesso di norme le quali definiscono, fra l'altro, uno Stato che non ha da rivendicare alcunché.

Essa all'articolo 11, infatti, prescrive che «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alle libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizione di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo». Dal collegamento di questa norma con l'articolo 52⁹ e particolarmente con il suo terzo comma è lecito dedurre che se mai l'Italia sarà coinvolta in una guerra, questa sarà solo diretta alla difesa della Patria. A garanzia del rispetto di questo principio:

- l'articolo 78¹⁰ affida solo alle Camere, in quanto rappresentanti della volontà popolare, il potere di deliberare lo stato di guerra;
- l'articolo 87 dispone che «Il Presidente della Repubblica... dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere».

Lo stato di guerra in Italia richiede dunque l'intervento dei tre massimi organi della Repubblica: il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo. C'è da rilevare, inoltre, che la legge sullo stato di guerra potrebbe essere legittimamente soggetta al sindacato della Corte Costituzionale la quale potrà essere chiamata a dichiarare se essa sia conforme al disposto dell'articolo 11 della Carta Costituzionale.

Da queste particolari discipline e autolimitazioni dello Stato italiano discende una considerazione fondamentale: poiché l'Italia prenderebbe parte ad un conflitto armato solo a scopo difensivo, grave sciagura sarebbe il venir meno del contributo personale dei suoi cittadini. Ed è perciò che il primo comma dell'articolo

52 definisce «sacro» il dovere dei cittadini di difendere la Patria».

È l'unica volta che la Costituzione riporta l'aggettivo «sacro» e lo fa per mettere in evidenza l'importanza della difesa, senza la quale si verrebbero a perdere tutti i valori della società cui si appartiene, e la necessità che davanti a quel dovere, tutti i diritti soggettivi devono trovare un limite.

La sacralità dell'articolo 52 sancita dal suo primo comma viene immediatamente rinforzata e temperata dal secondo comma ove afferma che «Il servizio militare è obbligatorio, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge»¹¹. E la legge, fino al 1972, anno in cui quella sull'obiezione di coscienza al servizio militare è stata approvata in Italia, escludeva dal servizio obbligatorio solo:

- le donne;
- gli inidonei dal punto di vista psico-fisico;
- i chierici ordinati in «sacris» e i religiosi cattolici che emettono i voti¹².

Per quanto riguarda quest'ultima esclusione è da rilevare il trattamento riservato alla religione cattolica, rispetto alle altre religioni esistenti in Italia. La Costituzione pur dichiarando nell'articolo 8¹³ l'uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose, considera a parte la Chiesa Cattolica, dal momento che questa rappresenta la religione seguita dalla maggior parte degli italiani.

L'articolo 7¹⁴ della Costituzione, infatti, stabilisce che i rapporti fra lo Stato italiano ed il Vaticano sono regolati dai Patti Lateranensi.

Per quanto innanzi i rapporti tra l'istituzione militare e i religiosi cattolici sono regolati secondo l'articolo 109 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, che prevede il particolare trattamento già accennato.

L'obiezione di coscienza al servizio militare in Italia e all'estero


Il problema dell'obiezione di coscienza al servizio militare si pose in Italia all'Assemblea Costituente con il dibattito sull'articolo 52. In tale occasione l'on. Caporali propose di aggiungere al secondo comma dell'articolo in discussione: «Sono esenti dal portare le armi coloro i quali vi obiettano per ragioni filosofiche e religiose di coscienza». La proposta non trovò accoglimento e su mozione degli onorevoli Targetti, Gasparotto ed altri, dopo ampio dibattito, fu stabilita l'obbligatorietà del servizio militare con l'aggiunta della frase «Nei limiti e modi stabiliti dalla legge»¹⁵.


Nelle varie legislature che si sono susseguite, diversi deputati, sollecitati da casi di obiezione di coscienza e da correnti di opinione che intanto cominciavano a manifestarsi nel Paese, hanno presentato proposte di leggi tendenti al riconosci-

mento giuridico dell'obiezione di coscienza, ma senza esito.

Il problema trovò una soluzione nel 1972, durante la VI legislatura. Prima in Senato, il 30 novembre 1972, successivamente alla Camera, il 14 dicembre 1972, fu approvata, non senza contrasti, una proposta di legge presentata dal sen. Marcora ed altri. La legge che ne derivò, la 15 dicembre 1972, n. 772, essenzialmente prevede:

- il riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare per profondi convincimenti religiosi e filosofici o morali;






- l'istituzione di una commissione per l'accertamento dei motivi addotti dal richiedente;
- il tempo di 6 mesi, dalla data di presentazione della domanda, a disposizione del Ministro della Difesa per dare una risposta;
- la sospensione della presentazione alle armi del richiedente fino a quando il Ministro della Difesa non si sia pronunciato sulla domanda;
- l'istituzione di un servizio sostitutivo civile o di un servizio militare non armato, per i giovani ammessi al beneficio, per un tempo superiore di 8 mesi alla durata del servizio di leva;
- la conservazione dello *status* militare (paga, vitto, effetti penali e/o disciplinari, ecc.) per il beneficiario;

- la reclusione da due a quattro anni per il cittadino che rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo civile.

Con l'approvazione della suddetta legge, l'Italia si allineò all'impegno solenne espresso dall'assemblea generale dell'O.N.U., nell'articolo 18 della «Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo» che stabilisce: «Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione»¹⁶.

Dall'entrata in vigore della legge sino al 31 marzo 1984 sono state presentate 35.434 domande di riconoscimento. di queste:

- 26.615 (75,1%) sono state accolte;
- 4.608 (13%) si trovano in fase di istruzione;



- 2.250 (6,4%) sono state definite prima che la Commissione esprimesse un giudizio;
- 1.961 (5,5%) sono state respinte.

Peraltro secondo i dati forniti dal Ministero della Difesa:

- nell'anno 1983 sono state presentate 15.687 domande di riconoscimento. Di queste:

- 11.359 (72,4%) sono state accolte;
- 3.200 (20,4%) si trovano in fase di istruttoria;
- 978 (6,2%) sono state respinte;
- 150 (0,96%) sono state definite prima del riconoscimento;
- in 11 anni di applicazione della legge, il flusso della presentazione delle domande ha subito un continuo incremento: 200 nel 1973; 1.000 nel 1974; 2.000 nel 1979; 4.000 nel 1980; 7.000 nel 1981; 6.000 nel 1982 (fino al 6 ottobre); 15.687 nel 1983.

L'impennata dopo il 1979 si è avuta in concomitanza con l'emanazione della circolare del Ministro della Difesa la quale stabilisce che una volta trascorsi i 6 mesi previsti per la risposta, ogni giorno che passa va considerato come un giorno di servizio civile o servizio militare non armato svolto.

La circolare era stata emanata per riparare al ritardo delle decisioni della commissione che proprio per il continuo aumento delle domande trovava un limite per un lavoro aderente alle necessità, per cui si verificava che il Ministero della Difesa dava la risposta al richiedente dopo anni dalla presentazione della domanda, determinando una sensibile mora nella definizione degli obblighi militari per il richiedente. A parte l'attivismo degli obiettori, la circolare ha aperto la stura al flusso delle domande, in quanto i «soliti furbi» hanno trovato un mezzo per evitare il servizio militare, dal momento che la commissione difficilmente riesce a dare la risposta entro 6 mesi dalla presentazione della domanda, per cui quelli riescono a risparmiare alcuni mesi di servizio; quando va bene, e il caso non è infrequente, non lo svolgono proprio.

Dopo 10 anni di applicazione della legge, due anni fa, il Ministro della Difesa ha presentato un disegno di legge per eliminare gli inconvenienti che si sono verificati. Tale disegno di legge prevede:

- per il servizio sostitutivo, l'indicazione in via prioritaria del servizio di protezione civile, senza però escludere altre possibilità;
- l'istituzione di 20 commissioni (1 per Regione);
- la conservazione dello *status* militare solo ai fini della paga, del vitto e del vestiario;

- l'aumento del servizio sostitutivo di 4 mesi anziché di 8;
- il silenzio-rifiuto: se entro 6 mesi la domanda non è accolta, deve intendersi respinta (17).

La legislazione sull'obiezione di coscienza al servizio militare non ha risolto i casi riguardanti i «Testimoni di Geova» che vanno in carcere perché rifiutano globalmente la legge, dal momento che non riconoscono alcuna autorità, negano ogni gerarchia, anche all'interno della loro religione. Per essi sono stati approntati appositi disegni di legge.

Per quanto riguarda il riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare all'estero c'è da osservare che in alcuni Stati la legge istitutiva risale a molti anni fa: al 1916, per la Gran Bretagna; al 1931, per la Finlandia; al 1933, per la Danimarca; al 1943, per la Svezia. In linea generale la situazione consente di riunire i vari Stati in 3 grandi gruppi: quelli che non la riconoscono: tutti i Paesi comunisti¹⁸ ad eccezione della Repubblica Democratica Tedesca; quelli per cui attualmente il problema non si pone perché hanno Forze Armate fondate sul reclutamento volontario: principali Paesi anglosassoni, Giappone e Stati Uniti; quelli che hanno creato un servizio sostitutivo: quasi tutta l'Europa Occidentale ad eccezione della Svizzera, Portogallo, Irlanda e Grecia. Il servizio sostitutivo va da una durata pari al servizio militare, fino a 36 mesi in più per l'obiettore spagnolo.

¹ Il problema dell'obiezione di coscienza al servizio militare è sorto quando quest'ultimo, diventato obbligatorio in Francia con la rivoluzione francese, è stato a mano a mano esteso agli altri Stati. Prima, infatti, dato il tipo di reclutamento esistente, effettuato essenzialmente tra i volontari e, se coatto, con possibilità di sottrarsi mediante riscatto, il cittadino che aveva motivi di obiettare, non si avvicinava all'organizzazione militare oppure se ne allontanava, se si convertiva mentre era in servizio. I numerosi militari diventati martiri cristiani lo furono non perché avevano da obiettare al servizio militare, ma perché si opponevano all'ordine dell'imperatore di sacrificare agli idoli. Nel passato, comunque, quando si sono presentate le circostanze, casi di obiezione di coscienza al servizio militare sono avvenuti. È un esempio ciò che accadde a Rimini, nel 1221, in piazza dell'Arengo, ove un gruppo di terziari francescani si oppose all'ordine del podestà di prestare il giuramento di fedeltà che imponeva l'obbligo d'impugnare le armi sotto il comando delle autorità civili, proclamando «... di non poter né combattere, né portar armi sia di offesa, sia di difesa». Nella circostanza intervenne Papa Onorio III che invitò il vescovo di Rimini a difendere gli obiettori di coscienza delle sue città e della vicina Faenza. (Vds. Osservatore romano dell'11 settembre 1949).

² Da Peyrot: «Il problema degli obiettori di coscienza», Roma, 1962, pag. 40.

³ Peyrot: op. cit.

⁴ Dal «Grande Dizionario Enciclopedico», UTET, Vol. XI, pag. 1017.

⁵ Riportato in «L'obiezione di coscienza al servizio militare, nei suoi aspetti giuridico-teologici» di Alfredo Gomez de Ayala, Milano, Giuffrè, 1966, pag. 111.

⁶ Alfredo Gomez de Ayala: op. cit., pag. 117.

⁷ Vds. Osservatore Romano del 6 ottobre 1965, 1^a pagina.

⁸ Il Costa Rica, il 1° dicembre 1948, decretò la smilitarizzazione, ma il giorno 10 dello stesso mese venne invaso da un'Armata del Nicaragua. Solo il sollecito intervento dell'O.S.A. fece cessare le ostilità. Il vuoto di potenza esistente nelle isole Falklands invogliò l'Argentina, nella primavera del 1982, ad occuparle. La tragedia del Libano è di estrema attualità.

⁹ Art. 52 della Costituzione: *La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze Armate s'informa allo spirito democratico della Repubblica.*

¹⁰ Art. 78 della Costituzione: *Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.*

¹¹ L'articolo considera che sia solo la difesa militare quella idonea allo scopo; all'epoca della Costituente, pur essendo noti i terrificanti effetti delle armi moderne, non si aveva la netta sensazione dell'importanza della difesa civile. Pertanto non solo di servizio militare obbligatorio si dovrebbe trattare nell'articolo, ma di servizio obbligatorio per la difesa nazionale (difesa militare più difesa civile). L'una senza l'altra non può garantire la difesa della nazione.

¹² Salvo l'ipotesi della mobilitazione generale, nella quale i sacerdoti conservano l'abito ecclesiastico e adempiono il ministero dei cappellani militari mentre i non sacerdoti o i religiosi senza voti sono di preferenza adibiti ai servizi sanitari.

¹³ Art. 8 della Costituzione: *Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base delle intese con le relative rappresentanze.*

¹⁴ Art. 7 della Costituzione: *Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.*

¹⁵ Vds. «La Costituzione della Repubblica Italiana», illustrata con i lavori preparatori da V. Falzone ed altri, pag. 101 e pag. 102, ed. Colombo, Roma, 1948.

¹⁶ La dichiarazione fu approvata all'unanimità il 10 dicembre 1948 e le sue disposizioni erano considerate «Come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le nazioni».

¹⁷ Durante un convegno sull'obiezione di coscienza al servizio militare organizzato dal P.S.I. di Verona il 6 marzo 1982, il Ministro della Difesa ha dichiarato che in sede di discussione del disegno di legge in argomento in luogo del silenzio-rifiuto sarà proposto il silenzio-assenso.

¹⁸ Nell'Unione Sovietica, l'art. 271 della legge 30 agosto 1930, n. 224, prevede l'esonero dal servizio militare obbligatorio, previa decisione del tribunale, dei soli obiettori per motivi religiosi e tra questi, esclusivamente di quelli appartenenti a sette il cui credo vietasse in data anteriore al 1917 e vieti tuttora di prestare servizio militare, portando armi. (Riportato da Alfonso Gomez de Ayala in op. cit.).

Bibliografia

- *Alfredo Gomez de Ayala: «L'obiezione di coscienza al servizio militare, nei suoi aspetti giuridico-teologici». Ed. Giuffrè, Milano, 1966.*
- *Peyrot: «Il problema degli obiettori di coscienza». Roma, 1962.*
- *G. Pioli: «Per l'abolizione della guerra». Ed. Sirio, Trieste, 1954.*
- *V. Falzone ed altri: «La Costituzione della Repubblica Italiana», illustrata con i lavori preparatori. Ed. Colombo, Roma, 1948.*
- *Arrigo Benedetti, Salvatore Vagnone: «Il servizio militare in Italia». Ed. Trionfale, Roma, 1971.*
- *Bertalino Rinaldo: «L'obiezione di coscienza negli ordinamenti giuridici contemporanei». Ed. Giappichelli, Torino.*
- *Capitini Aldo: «L'obiezione di coscienza in Italia». Ed. Lacaita.*
- *Alessandro Coletti: «L'obiezione di coscienza». Ed. Feltrinelli, 1973, Segrate (Milano).*
- *Giuseppe Macaluso: «La pace e la guerra alla luce degli obiettori di coscienza». Ed. Pensiero ed Azione, Roma, 1949.*
- *Atti Parlamentari, anno 1972.*
- *Documenti del processo di don Milani: «L'obbedienza non è più una virtù». Ed. Libreria Editrice Fiorentina, 1965.*

(Da «Rivista Militare» novembre-dicembre 1984)